Num. 37. — 1849.

Sabato 18. Agosto.

CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE.

Il *Giornale di Roma* uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I prezzi vengono fissati

A Roma per trimestre 2 50
Alle Province (franco). 2 80
All' Estero (franco fino ai confini. 2 80

AVVERTENZE

Le lettere, i pieghi, i gruppi, come le richieste d'inserzioni, dovranno essere diretti affrancati all' Ufficio d'Amministrazione del *Giornale di Roma*, in Piazza di Sciarra Num. 237.

GIORNALE DI ROMA

GLI ATTI DEL GOVERNO INSERITI IN QUESTO GIORNALE SONO OFFICIALI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE.

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE		*Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.*	*Termometro R. ester. al Nord*	*Igrometro a capello*	*Direzione del vento*	*Stato del cielo*	*Osservazioni fatte ad ore diverse*
17 Agosto	Ore 7 antim.	Poll. 28 lin. 0,6	+ 16, 6°	12°	N-N-E. dd.	Sereno.	Dalle 9 pom. degli 16 Agosto, fino alle 9 pom. del 17
	» 3 pomer.	» 27 » 11,9	+ 23, 0	46	O-N-O. d.	Chiarissimo.	
	» 9 pomer.	» 28 » 0,3	+ 19, 4	15	O-S-O. m.	Chiarissimo.	Temperat. mass. + 24,6 Temperat. min. + 12,9

ROMA 18 *Agosto.*

PARTE OFFICIALE

In sequela della Notificazione in data 14 del corrente, la Commissione Governativa di Stato ha nominato per formare il Consiglio di Censura i soggetti qui appresso descritti.

Monsig. Alessandro Bernabò, già luogotenente civile del Vicariato di Roma, ed ora Segretario di Propaganda.

Monsig. Salvo Maria Sagretti, vice-Presidente del tribunale criminale di Roma.

Sig. Avv. Pietro Benvenuti, assessore generale di Polizia.

Avv. Giuseppe Grazioli, vice-Presidente del secondo turno del tribunale civile di Roma.

Avv. Olimpiade Dionisi, professore di diritto criminale nella Romana Università, difensore officioso presso i tribunali di Roma.

Conte Ferdinando Dandini, già assessore generale di Polizia e Presidente regionario.

Avv. Nicola Annibaldi, giudice aggiunto del cessato tribunale di appello capitolino.

Avv. Marcantonio Pacelli.

Cav. Francesco Sabatucci, già primo minutante della Segreteria per gli affari di Stato interni.

Avv. Nicola Carenzi, primo minutante della Segreteria di Stato.

Avv. Francesco Tomassetti, segretario con voto.

PARTE NON OFFICIALE

S. P. Q. R.

REGOLAMENTO

DEI PUBBLICI LAVORI DI BENEFICENZA.

TITOLO I.

Norme Fondamentali

Art. 1. I lavori di beneficenza provveggono a coloro che validi per le forze fisiche non trovino altrimenti a procacciarsi il sostentamento. Sono perciò temporanei: possono cessare o totalmente o in parte secondo le condizioni dell'industria e del commercio.

2. Così sono temporanei tutti gli uffizi di direzione, di sorveglianza che li riguardino; ciascuno addetto a tali uffizi cessando dall'esercizio non ha alcun diritto a giubilazione di sorte.

3. Non potranno appartenere alla classe di lavoranti comuni se non 1. *i Romani*, 2. *i forestieri ammogliati con donna romana*: 3. *i domiciliati in Roma da cinque anni.*

4. Questa regola s'osserverà ancora pei *Graduati*, salva qualche rara eccezione richiesta dalla necessità nel privato impianto.

5. Rimangono esclusi dai lavori di Beneficenza i minori dell' età di diciotto anni compiti, o coloro che per fisica impotenza vengano riconosciuti inabili ai *lavori medesimi.*

6. Non saranno nè ammessi, nè ritenuti agli uffizi di direzione, amministrazione, sorveglianza, che quei soli i quali si riconoscano forniti delle necessarie qualità qui appresso nei respettivi casi prescritte. Ogni pretensione in contrario non sarà attesa.

7. I lavori per quanto è possibile saranno eseguiti *al cottimo.*

8. Il sistema e la disciplina dei lavori di Beneficenza sarà, per quanto può convenire, militare.

La pena dell' esclusione perpetua è riconosciuta incompatibile coi lavori di Beneficenza.

TITOLO II.

Della Organizzazione

10. I lavoranti attualmente inscritti nel ruolo, che abbiano le qualità volute dall' articolo *terzo*, vanno ad esser divisi in sei compagnie. Le prime cinque saranno composte ciascuna di 500 operai.

11. Ciascuna di queste cinque compagnie è organizzata come appresso.

1 Direttore di Compagnia.
5 Assistenti.
25 Sergenti.
50 Caporali.
500 Lavoranti comuni.

12. La sesta Compagnia è di numero variabile: essa è destinata a supplire i quadri delle altre, avrà il nome di Compagnia di deposito, alla medesima ordinariamente spettano i nuovi ammessi.

13. Meno la variabilità del numero degli individui, del resto la Compagnia di deposito è soggetta alla stessa organizzazione ed alla medesima disciplina delle altre.

14. Ad ogni dieci lavoranti o decuria è preposto un *Caporale.*

15. Due decurie coi respettivi Caporali costituiscono una Squadra. Questa è sotto la sorveglianza immediata del *Sergente.*

16. Ogni cento lavoranti coi respettivi Caporali e Sergenti è diretta da un *Assistente.*

17. I cinque Assistenti sono sotto gli ordini immediati del *Direttore* di Compagnia.

18. La squadra è l'elemento delle forze distaccate per qualunque lavorazione: per regola generale i distaccamenti saranno sempre multipli delle squadre.

19. Un *Munizioniere* generale è preposto agli attrezzi di tutte le lavorazioni.

20. Un *Cassiere* pagatore presiede al movimento delle somme occorrenti per gl' impiegati e pel Corpo dei lavoranti di Beneficenza.

21. Un *Intendente* Generale presiede alla direzione esecutiva dei lavori di Beneficenza.

22. La direzione organica e disciplinare resta ferma nel Comitato speciale.

TITOLO III.

Dovere dei Lavoranti e degli Uffiziali.

23. È dovere dei Lavoranti l' esatta presenza e l' assiduità nel lavoro durante le ore indicate nell'apposito orario: conservare l' ordine: non danneggiare gli attrezzi: rispettare le proprietà sì pubbliche che private: ed ubbidire puntualmente i superiori della propria Compagnia.

24. I *Caporali* (che vengono prescelti fra i lavoranti comuni) oltre gli obblighi dei lavoranti stessi debbono animarli al lavoro coll'esempio: avvertire il Sergente dell'indolenza o dell'impotenza degli operaj, e denunziare al medesimo i guasti avvenuti per loro colpa, sia negli attrezzi, sia nelle proprietà private e pubbliche.

25. È obbligo dei Sergenti di trovarsi puntualmente a norma dell' orario sul luogo della lavorazione assegnato alla squadra: sopra apposite module a stampa essi debbono fare l'appello degli individui componenti la squadra, in dette note contraseguerranno la presenza o la mancanza del lavorante, osservando bene sull' identità della persona: non si allontaneranno giammai dal luogo del lavoro senza averne riportato il permesso dall' Assistente.

26. Veglieranno alla consegna ed alla rassegna degli attrezzi che ogni squadra dovrà eseguire al Magazzeno ed al respettivo incaricato del Munizioniere generale.

27. In ciascun giorno riceveranno dal Pagatore la somma necessaria per pagare la squadra; ed ogni sera dovranno consegnare la modula dell' appello all' Assistente, apponendovi in fine la propria firma per la quietanza della somma ricevuta dal Pagatore.

28. Dovranno altresì redigere e consegnare al medesimo Assistente un breve rapporto serale sullo stato e andamento delle lavorazioni, sulla disciplina della squadra, e su quanto può essere avvenuto di straordinario nel corso della giornata.

29. La modula di tal rapporto sarà anch' essa stampata e distribuita ogni sera pel giorno susseguente dall' Assistente ai Sergenti insieme alla modula nominativa di presenza per gli appelli.

30. Eseguiranno fedelmente gli ordini ricevuti dall' Assistente. Adopreranno ogni cura, affinchè sia mantenuta nella propria squadra la più esatta disciplina. E tutte le volte che la loro autorità sia inefficace a mantenere l'ordine e la subordinazione nella squadra, invocheranno subito sotto la loro responsabilità alla forza avvertendone l'Assistente nel rapporto serale sopraccennato.

31. Non saranno nè ammessi nè ritenuti in qualità di Sergente se non quei soli che, oltre le altre qualità necessarie all' adempimento di tale uffizio, faranno costare di saper scrivere correttamente, ed eseguire le prime quattro operazioni dell'aritmetica.

32 E dovere degli Assistenti di far conoscere giornalmente ai Sergenti la quantità ed il modo di lavorazione da eseguirsi da ciascuna squadra dietro le istruzioni che essi a tale effetto provocheranno dal Direttore della Compagnia, col quale sono in contatto.

33. In ciascuna sera appena cessato il lavoro dovranno udire il rapporto della giornata dei cinque Sergenti collettivamente riuniti, e trasmettere immediatamente un sunto mediante analoga modula stampata al Direttore della Compagnia con quelle osservazioni che di fatto proprio troveranno d'aggiungere.

34. Presso gli Assistenti dovrà altresì conservarsi una matricola nominativa della propria centuria, nella quale noteranno il movimento del personale, e ne terranno conto per raffrontare i pagamenti giornalieri.

35. Gli Assistenti sono tenuti a non meno di due visite generali in ciascuna settimana per tutte le squadre che da essi dipendono: dandone distinto Rapporto al Direttore di Compagnia.

36. Debbono invigilare alla fornitura degli attrezzi: e su ciò corrispondono immediatamente col Munizioniere generale.

37. A fine di mantenere l'ordine e la disciplina della Centuria potranno sotto la loro responsabilità giovarsi della forza armata avvertendone nel rapporto il Direttore di Compagnia.

38. Non sono nè ammessi nè ritenuti in posto di Assistenti che quei soli che oltre le qualità richieste dal loro uffizio facciano constare la loro perizia nell'aritmetica, dell'arte di scrivere, e nella direzione nei lavori ai quali sono chiamati a sopraintendere.

39. I Direttori di Compagnia, sono responsabili verso l'Intendente Generale del buon andamento delle lavorazioni, dell'ordine e della disciplina di tutti i loro dipendenti: e mediante i rapporti quotidiani degli Assistenti inviare all' Intendente una breve relazione sullo stato delle lavorazioni e le occorrenze delle medesime.

40. Sono obbligati a recarsi a conferenza coll'Intendente Generale tutte le volte che questi lo creda necessario per le disposizioni a prendersi sul piano e l'esecuzione dei lavori ulteriori: come pure per l'osservanza della disciplina in tutto il corpo dei lavoranti.

41. I Direttori dovranno non meno di una volta in ciascuna settimana far le riviste generali delle Compagnie. Porranno anch'essi, sempre però sotto la

propria responsabilità, requirere la forza tutte le volte che lo crederanno necessario, rendendone informato l'Intendente.

42. Il Munizioniere Generale presiede alla custodia di tutti gli attrezzi che ha ricevuti dall' Intendente.

43. Deve provvedere che, per ogni lavorazione distaccata, in apposito Magazzeno vi sia la quantità sufficiente degli Attrezzi: e vi sia un subalterno distributore.

44. Questo Distributore presso la proposta del Munizioniere Generale viene nominato dal Comitato, e pagato coi fondi della Beneficenza.

45. Il Munizioniere Generale però è il solo responsabile della esistenza di tutti gli attrezzi e risponde del fatto di tutti i Distributori. A quest'effetto non potrà esercitare l'ufficio senza il concorso di una garanzia per la somma di Sc. 1000 da depositarsi *in contanti nella Cassa Comunale: ovvero* data idonea sicurtà di piena soddisfazione del Comitato.

46. Il Munizione Generale corrisponde direttamente coll'Intendente Generale.

47. Il Cassiere Pagatore dappresso il *visto* dell'Intendente ritira dalla Computisteria centrale i mandati per le somme occorrenti ad una Settimana di lavorazione, e ne rende conto al medesimo alla fine della stessa settimana.

48. Provvede perchè ad ogni distaccamento di lavoranti sia distribuita la mercede giornaliera col mezzo di altrettanti pagatori parziali.

49. I Pagatori Parziali presso la proposta del Cassiere pagatore sono nominati dal Comitato a spese della Beneficenza.

50. Il Cassiere pagatore però è il solo responsabile anche pel fatto dei pagatori parziali. Esso perciò non può esercitare l'ufficio se non data una garanzia per la somma di Sc. 1000 o in contanti depositati nella Cassa Comunale, o con fidejussione di piena soddisfazione del Comitato.

51. Egli corrisponde direttamente coll'Intendente Generale.

52. All'Intendente Generale fanno capo i Direttori di Compagnia, il Direttore delle Munizioni, ed il Cassiere pagatore; come pure gli Assistenti per ciò che riguarda le note di presenza della centuria.

53. Egli dirige e sorveglia con questo mezzo il Corpo intiero dei lavoranti, l'Amministrazione dei fondi, e l'andamento delle lavorazioni. Rimette alla Computisteria centrale il reso conto delle spese per ogni settimana, è in relazione col Comitato, ed assiste, senza voto, alle sue sedute.

54. Appartiene altresì all'Intendente fare l'ammissione dei lavoranti comuni a termini del regolamento.

55. Nomina il personale provvisorio degli Uffiziali addetti al Corpo dei lavori di Beneficenza.

56. Il Comitato speciale dispone ed approva i piani per le varie lavorazioni prevalendosi dell'opera degli Ingegneri ed Architetti Comunali: riforma e modifica il Regolamento, giudica e decreta intorno all'applicazione delle pene stabilite nelle norme disciplinari.

TITOLO IV.

Norme Disciplinari

57. Ogni lavorante comune che manchi al lavoro per tre giorni di seguito sarà radiato dalla Matricola di Centuria.

58. Sono considerati come assenti quelli che si presentino alle lavorazioni dopo l'appello matutino.

59. *Saranno altresì radiati coloro che hanno più* di sei assenze in un mese.

60. Chiunque sarà radiato dalla matricola di Centuria non potrà essere riammesso se non trascorso almeno l'intervallo di quindici giorni.

61. I Mancanti, senza il permesso del Sergente, all'uno qualunque degli appelli posteriori al Matutino perderanno l'intera giornata.

62. Potrà l'Assistente togliere la giornata a coloro che dopo l'ammonizione del Caporale e del Sergente continuassero a negligentare il lavoro.

63. Gli Atti d'insubordinazione ai Sergenti e di violazione di proprietà sì pubblica che privata verranno puniti, oltre la radiazione, coll'arresto immediato e detenzione, che secondo i casi potrà estendersi del Comitato fino ai sei giorni.

64. Concorrendo circostanze aggravanti di minaccie, e di vie di fatto e di materie gravi, il prevenuto sarà consegnato ai Tribunali ordinarii.

65. Le provocazioni dei Sergenti verso i lavoranti comuni, ed ogni abuso di potere sarà punito per la prima volta colla perdita di una settimana di salario. I recidivi saranno espulsi, e non potranno essere riammessi ai lavori di Beneficenza, che in qualità di lavoranti comuni.

66. Le negligenze d'officio saranno altresì punite collo stesso ordine e colle medesime pene.

67. Il fraudo delle mercedi agli operaj o l'alterazione delle liste di presenza, sono puniti coll'arresto immediato e coll'espulsione dall'officio.

68. Gli Assistenti che mancassero all'adempimento dei loro doveri e demeritassero la fiducia dei superiori saranno per la prima volta puniti colla perdita della metà del salario mensile, ed in caso di ricaduta coll'espulsione dall'officio.

69. I lavoranti comuni, i Sergenti, e qualunque altro superiore osassero coll'opera, colla parola, col danaro, o con altro mezzo sedurre gli operaj e seminare in essi il disordine, l'immoralità, l'irreligione saranno prontamente arrestati e tradotti ai tribunali ordinarj per essere puniti a termini delle leggi: e nel tempo stesso saranno espulsi in forma solenne e pubblica dal Corpo dei lavoranti.

70. Coloro che si presteranno a ricevere danaro, armi o altri incitamenti al mal fine saranno altresì espulsi e tradotti ai tribunali ordinarj. I Sergenti ed Ufficiali superiori che negligentassero di invigilare in tali disordini o non avessero cura di denunciarli *saranno espulsi dal Corpo dei lavoranti.*

71. Il Comitato giudicherà sui reclami che l'Intendente generale credesse di avanzare sulla condotta dei Direttori di Compagnia, del Munizioniere generale e sul Pagatore generale. Sarà istituita una Casa di detenzione speciale per la disciplina dei lavoranti di beneficenza.

TITOLO V.

Delle Mercedi.

72. La mercede giornaliera del lavorante Comune è fissata a baj. 20, del Caporale a baj. 30, quella del Sergente a baj. 50. Il Sergente è pagato alla fine di ciascuna settimana.

73. Gli Assistenti ricevono scudi 8 al primo di ogni mese ed altrettanto alla metà del detto mese.

74. Ai Direttori di Compagnia è stabilito l'onorario mensile di scudi 25.

75. Lo stesso trattamento è stabilito al Cassiere pagatore ed al Munizioniere generale.

76. Le mezze giornate non sono ammesse.

77. Ai Munizionieri subalterni ed ai pagatori locali è assegnata la stessa giornata del Sergente.

78. *Gli scritturali Contabili de' quali dovrà far* uso l'Intendente generale saranno anch'essi trattati col soldo del Sergente.

79. L'uomo che in qualità d'ordinanza viene accordato ad ogni Direttore di Compagnia avrà la stessa giornaliera mercede d'un lavorante comune.

80. L'officio dell'Intendente generale costituisce un posto di onore. I servigi che da esso attende la Città sono di tal natura che il Comitato ha creduto non potersi mettere a prezzo l'opera di un tal uomo.

TITOLO VI.

Disposizioni Transitorie.

81. I lavori di Beneficenza sono per ora divisi in quelli di Terrazziere, e Scopatore.

82. Rimangono fin da ora diffidati in forza del presente Regolamento tutti coloro che in qualità di semplici Operaj o d'impiegati superiori addetti attualmente al Corpo dei Lavoranti di Beneficenza, riconoscano di esser sforniti degli estremi richiesti dal presente Regolamento.

83. Per gl'Invalidi poveri viene per ora provveduto con disposizioni speciali fino a tanto che non sarà stabilito un Deposito di mendicità.

Dal Campidoglio il 17 Agosto 1849.

Il Comitato dei lavori pubblici di Beneficenza
CH. FROSSARD Presidente, *Tenente Colonnello del Genio* — A. BONFILLIOU *Capitano del Genio.* — A. BIANCHINI — F. MASSANI — G. PALAZZI — G. PIERI.

Il Segretario G. VUILLAUME.

IL COMITATO SPECIALE

DEI LAVORI DI BENEFICENZA

Notifica:

Tutti i lavoranti della Beneficenza cognominati colle iniziali A, B, C ed iscritti nel ruolo ordinato colla Notificazione del 4 Agosto si presenteranno il dì 21 corrente alle ore 7 in punto della mattina nel recinto del giuoco del Pallone presso le Quattro Fontane num. 1 A. per eseguire l'organizzazione e costituire la prima Compagnia a tenore del Regolamento emanato in quest' oggi. Alle ore 7 e mezza sarà chiuso l'ingresso e non verrà ricevuto più alcuno. I lavoranti compresi in questa categoria non potranno esser più ammessi alle antiche lavorazioni, eccettuati que' soli che esibissero un'analoga contromarca. Quei caporali, sorveglianti o assistenti che si permettessero di accettarli senza una tale poliza, verranno immediatamente espulsi.

Dal Campidoglio, li 17 Agosto 1849.

(*Seguono le firme come sopra.*)

2.e CONSEIL DE GUERRE PERMANENT.

Jugement exécutoire de Condamnation.

Le 2. Conseil de guerre permanent de la 2. division militaire a rendu le jugement suivant:

Aujourd'hui quatorze Août 1849 le Conseil de guerre permanent de la 2. division militaire, ouï le commissaire du Gouvernement dans son réquisitoire et ses conclusions, a déclaré les nommés *Filippo Capanna*, coupable, à l'unanimité, de pillage et dévastations dans des maisons habitées, pendant la nuit, et avec éffraction, étant armé et accompagné de plusieurs personnes, ayant menacé de faire usage de ses armes; et le nommé *Pietro Petraglia*, coupable, à l'unanimité, de vol pendant la nuit avec plusieurs personnes dans une maison habitée.

En conséquence, le dit Conseil condamne le nommé *Filippo Capanna* à la peine des travaux forcés à perpetuité par application de l'art. 381 du Code pénal, et le nommé *Pietro Petraglia* à la peine de cinq ans de réclusion par application de l'art. 386 du Code penal, et tous les deux aux frais du procés par application de l'art. 162 du Code d'Instruction Criminelle.

Et vu les articles 1 et 3 de la loi du 18 germinal an VII, vu l'art. 7 du décret du 3 mai 1848, le Conseil condamne les dits *Capanna* et *Petraglia* à rembourser, sur ses biens présents et à venir, au profit du trésor public, le montant des frais auxquels ont donné lieu les poursuites dirigées et le jugement rendu contre lui.

Collationné:
Le Greffier du Conseil
LAMORLETTE.

Pour extrait conforme:
Le Commissaire du Gouvernem.
D'ACHER.

NOTIZIE DELLE PROVINCE

BOLOGNA 13 *Agosto.*

Jeri per istaffetta S. E. Rma Monsig. Commissario straordinario Pontificio nelle quattro Legazioni trasmise a Ferrara l'annunzio che, in seguito ai premurosi *offici da lui praticati*, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE erasi degnata, con dispaccio dell'Emo Pro-Segretario di Stato dato da Gaeta, di assolvere la città di Ferrara dal residuo tributo di guerra impostole nel febbrajo scorso. Questa condonazione comprende la rata già pagata dopo il 9 di luglio, della quale si è fatta restituzione nelle identiche specie.

(*Gazz. di Bologna.*)

ANCONA 12 *Agosto.*

Jeri sera giunse in questa città S. E. Rma Monsignor Amici, nuovo Commissario Straordinario Pontificio.

Al governo delle province comprese in questo *Commissariato vi sono i seguenti:*

Urbino e Pesaro — Pro-Delegato, Monsig. Milesi.
Macerata — Pro-Delegato, Cav. Gherardi.
Ancona — Pro Delegato, Cav. Bonfigli.
Fermo — Pro-Delegato, Cav. Morici.
Ascoli — Delegato, Monsig. Dialti.
Camerino — Pro-Delegato, Conte Pallotta.

RIETI 16 *Agosto.*

Domenica 12 corrente venne inalzato in questo palazzo delegatizio lo Stemma Pontificio nell'ora del mezzo giorno. Concorse a tal cerimonia la Truppa Spagnola e tutta l'Officialità in gran tenuta, non che un immenso numero di popolazione. Nel punto dell'inalzamento vennero abbassate le bandiere, e per lungo tempo si fecero sentire delle unanimi grida di *Viva il Papa*, *Viva Pio IX*. Nella sera vi fu gran circolo nella residenza di Monsignor Delegato, ove intervenne tutta l'Officialità Spagnola e gran numero di Cittadini.

STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

NAPOLI 10 *Agosto.*

Nel nostro Giornale *Verità* e *Libertà*, leggiamo quanto segue:

Napoli 9 agosto.

Ora che tutto in mezzo a noi volge al ristorare i danni e le ingiustizie commessi da'così detti *liberali*, siamo lieti ascoltando che sarà quanto prima riparato l'oltraggio, cui una mano di forsennati recò l'anno scorso a' Padri della Compagnia di Gesù nel nostro Regno. Egli è già vicino il tempo, in che l'augusto e pio Principe che ne governa, farà giustizia di quest'altra sacrilega ribalderia, compiendo i voti del vero ed affezionato suo popolo; ed annuirà alle istanze del nostro Episcopato, il quale ha sempre cercato, per quanto era in lui, di risarcire que' Religiosi dell'insulto ricevuto. A rifermar ciò che diciamo, ne piace riferir la seguente petizione presentata dall'Eminentissimo nostro Arcivescovo a Sua Maestà; la quale dimostra al tempo stesso lo zelo operoso di lui per la salute del gregge alle sue cure affidato.

Sire:

Corre il secondo anno dacchè cinque delle principali Diocesi di questa parte del Regno, alla Maestà Vostra da Dio affidato, sentirono profonda una ferita colla violenta dispersione dei Padri della Compagnia di Gesù, il cui nome solo è un elogio. Le più grandi città di questo regno, e i Vescovi che ne hanno la cura spirituale, rimasero così nel sacro ministero e nelle scuole privi dell'opera e del salutare concorso di tanti fervorosi e dotti ecclesiastici, quanti la Compagnia abbondantemente ne offriva.

È noto all'universale, come senza colpa, senza giudizio, senza legge, con invereconda radicale audacia venissero assaliti, derubati, e banditi pubblicamente da Napoli quei ministri del Santuario, mentre nel giorno stesso e cogli stessi modi così pure avveniva nelle Diocesi di Salerno, di Lecce, di Aquila e di Sorrento. È noto, come la malizia dei tristi ab-

bia preso motivo dalla tolleranza del fatto per parte del Governo, per aggravare la condizione dei Padri, usurparne le proprietà, e porsi in possesso delle loro Case, da rendere al possibile difficile la ripristinazione ed il ritorno di quella tanto utile ed edificante Comunità. È noto, come i Vescovi, che ne rimasero offesi, siensi da quel dì in mille modi adoperati per condannare l'avvenuto, per favorire i Religiosi dispersi, e per impedire la intera dissipazione dei beni che a quell' istituto appartengono.

Ma la voce dei Pastori, o Sire, le stesse azioni nostre, sono destinate da Dio qui in terra per isviare il maggior male non solo, ma per accrescere il bene; per far trionfare la verità e la giustizia; per provvedere alla gioventù posta in pericolo dalla seduzione che circola nel mondo, e dalla diminuzione de' mezzi per contenerla: risultato evidente della mancanza dei figli di S. Ignazio, venerati da tutte le persone dabbene, ed esecrati soltanto dagli empii e dai malvagi cristiani. Questo sentimento mosso in noi da Dio, comechè senza studio eccitato contemporaneamente nell'animo mio e degli altri quattro Vescovi suindicati, ne ha consigliato di umiliare alla Maestà Vostra religiosissima la efficace preghiera, perchè, coi mezzi che crederà convenienti, voglia senza ritardo togliere ogni ostacolo al libero ed intero esercizio dei diritti e delle funzioni nel sacro ministero, nelle scuole e nell' amministrazione dei beni ai Padri della Compagnia di Gesù, ripristinandoli come erano in tutto il Regno, nelle Chiese, nei Collegi e nelle Case prima del fatale avvenimento de' 10 marzo 1848; ripristinazione che vien reclamata da ogni buon cattolico, e che non hanno arrossito di dichiarare indispensabile molti fra quei medesimi, che incauti tennero mano alla ingiusta espulsione.

Debbo alla mia sede, come Arcivescovo della Capitale, un più acuto lamento, per lo scapito che da quella dispersione è derivato alla salute ed al ben essere di tante mie pecorelle, dapprima con quel mezzo invitate e guidate a buona via; per il danno recato a tanti giovanetti, che usi a quelle scuole, ne riportavano frutto di divenire sudditi e cattolici osservanti e fedeli; per la perdita sofferta da tante famiglie che ne ritraevano sostentamento e conforto. Se non che alle mie querele aggiungeranno forza e valore le lettere inviate alla Maestà Vostra dai miei fratelli Vescovi, a me confidate per serbare unità. Le loro parole tutte insieme, usando in proporzione gli stessi argomenti, mostrano d'altra parte quale vantaggio debba derivare nelle menti e nei cuori dei sudditi della Maestà Vostra dal ripristinamento desiderato; quale favorevole disposizione occupi l'animo del nostro gregge, che vorrebbe già compiuto il ritorno; quali benedizioni celesti la Maestà Vostra potrà lucrarne per Sè, per la Reale Famiglia e pel Regno tutto. Il nostro dire però niente aggiungerà al certo, che non sia già scolpito nell'animo pio della Maestà Vostra, nè in altri dopo Dio la fiducia nostra è risposta; ond' io non lascio per giunta di far appello speciale al Suo cuore religioso e paterno, o Sire, ben contento di aspettare dalla Maestà Vostra quella risoluzione che io debbo chiedere compensativa del pubblico insulto fatto agli unti del Signore nella vostra Napoli, e apportatrice di tutti que' soccorsi alla pubblica morale e santità, di cui furono privati tanti fedeli, e che verranno senza meno insieme col ripristinamento dei Padri Gesuiti, segno non equivoco di protezione Divina, e di spirituale vantaggio; poichè è certo che ovunque la Compagnia di Gesù si ritrova e fruttifica, ivi la Cattolica Religione devè indubitatamente regnare.

Napoli 2 Agosto 1849.

SISTO CARDINALE ARCIVESCOVO.

PALERMO 21 *Luglio.*

Questo Giornale officiale pubblicò diverse note di Siciliani fatti prigionieri, mentre tentavano di sollevare le Calabrie, ed oggi ne contiene un altra di 132.

Vi premette il preambolo seguente:

Palermo 26 Luglio 1849.

Animati da quel zelo che ci arde in petto verso la comune pace, e la sempre più crescente solidità dello spirito pubblico sotto un Governo che tutela tutti potentemente, non possiamo dispensarci dal rilevare che la restituzione de' prigionieri è un atto singolare della Sovrana Clemenza. L' amnistia a' traviati del 1848 fu la pietra angolare della nuova Era di nostra calma e prosperità. La reddizione di quegli allucinati che intendeano propagare fuori del loro nido la perversa sovversione di ogni ordine è un tratto conseguente a' paterni principii del Re N. S. Il Monarca nella pienezza de' suoi poteri; nell' appoggio della forza che rappresenta il supremo elemento dell' *ordine*; nella espansione di sua fiducia che i perdonati e i liberatori fossero resipiscenti; nelle sue magnanime vedute di sedare col fatto ogni turbolenza, anzi di estirpare la mala radice, ha restituito a' patrii Lari tutti i compromessi ne' passati sconvolgimenti. Un Re non teme sinistre e tortuose macchinazioni. Un padre abbraccia il suo *Figliuol Prodigo.*

(*Giorn. Offic. di Sicilia.*)

PIEMONTE

TORINO 9 *Agosto.*

PROGETTO D' INDIRIZZO DEL SENATO

IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA

Letto nella Tornata del 7 Agosto.

I. Chiamata a regnare in dolorose congiunture e fra formidabili difficoltà, la M. V., calcando con piede sicuro le grandi orme paterne, si mostra matura di consiglio sul trono, quanto si mostrò forte di cuore e di braccio sul campo. L' esempio vostro, o Sire, sarà scorta al Senato nell' adempiere con fortezza e prudenza i gravi doveri che gli impongono lo Statuto e le condizioni presenti della patria.

II. Le severe lezioni della sventura non andranno perdute: scevri di illusioni lusinghiere, ma costanti nei generosi propositi, noi faremo opera che, serbando illese le ragioni della libertà e dell' ordine, la monarchia costituzionale di Savoja spanda largamente d' intorno il lume dell' esempio, il conforto della speranza.

III. Il Senato, fedele alle massime finora seguite, conscio dei bisogni e dei sentimenti del popolo, sarà sempre alieno dalle gare di persone e dalle passioni di parte, nè mai porrà in oblio che nello esercizio delle sue prerogative costituzionali è posta una forza moderatrice che è dovere suo di volgere al pubblico bene.

IV. Nel ricevere l' annunzio che le nostre relazioni con le Potenze estere sono generalmente amichevoli od in via di divenir tali, noi facciamo eco alla voce di gratitudine proferita da V. M. verso due grandi nazioni amiche.

V. Memori che se la fortuna non ci arrise, voi però, Sire, nulla ometteste perchè la pace fosse auspicata dalla vittoria, noi aspettiamo la comunicazione del trattato coll' Austria, fidenti che, mantenendo illeso l' onore della nazione, ed intera l' indipendenza e la politica importanza che sono avito nostro retaggio, ci serberà pure la simpatia dei popoli generosi. Nel ponderare i sagrifizi che ci fossero domandati non dimenticheremo quali sieno le condizioni nostre presenti, e quelle d' Italia e d' Europa.

VI. Le leggi che verranno presentate al Senato saranno oggetto della più attenta nostra considerazione. Le istituzioni costituzionali metteranno nell' intelligenza e nel cuore del popolo più profonde e ferme radici quando esso venga a gustare i frutti mercè di più perfetti codici di leggi adequate ai suoi bisogni, conformi alla indole ed ai costumi suoi, preparate dalle meditazioni di un consiglio di uomini eminenti, che maturatamente ne ponderino tutte le disposizioni.

VII. I buoni ordini militari, più che il numero dei soldati, fanno i popoli forti in guerra; noi confidiamo che la legge che ci sarà presentata darà all' esercito un ordinamento degno del suo alto valore, della inconcussa sua fede.

VIII. Noi abbraccieremo alacremente ogni occasione di promuovere l' educazione del popolo, come valido mezzo di vantaggiarne la condizione, di ammaestrarlo allo adempimento dei suoi doveri, allo esercizio dei suoi diritti, e di premunirlo contro quelle dottrine sovvertitrici, che audacemente bandite hanno troppo facile accesso negli animi non corroborati dagli insegnamenti della morale e dai conforti della religione.

IX. L' ordine nell' amministrare, la saggia parsimonia nello spendere, molto potranno per restaurare le pubbliche finanze, per mantenere inconcusso quell' alto credito cui dovremo ricorrere, e del quale andiamo debitori alla prudenza nel contrarre impegni, alla scrupolosa fedeltà nell' adempierli, ad un rigoroso sistema di bilanci e di computi, che alcune delle più colte nazioni non hanno dubitato d' imitare.

X. Ma se urgenti necessità ci imporranno nuovi carichi, essi riusciranno men gravi ai contribuenti, quando sotto la tutela delle leggi si svolgano all'aure della pace e della libertà i semi fecondi della nazionale ricchezza.

Il Senato farà plauso ad ogni proposta, per cui, senza contrarre obblighi troppo onerosi, lo Stato trovi i mezzi di condurre a fine l' incominciata rete di strade ferrate, di congiungere per esse, a dispetto delle Alpi, le nostre marine con le grandi vie del commercio europeo, di vivificare così e di stringere tra loro con nuovi vincoli tutte le parti del regno.

XI. Diffondere l' istruzione conveniente a ciascuno; promuovere con un sano sistema economico e con utili lavori i progressi del commercio, della navigazione, dell' agricoltura, nudrice dei popoli e custode del buon costume; tutelare con buone leggi, rigorosamente, eseguite le persone, l' onore, le sostanze di ciascuno e la tranquillità di tutti, senza la quale il traffico languisce e il lavoro si arresta; tali, o Sire, sono i mezzi per cui, secondo il voto del vostro cuore paterno, verrà a migliorarsi la condizione delle classi meno agiate, col solo soccorso della carità privata, e di quella pubblica beneficenza che da essa traendo l' origine, bastò finora a tenerci immuni dalle conseguenze cui condusse altrove il sistema della carità legale. Il concorso del Senato in così benefica impresa non verrà mai meno al governo di V. M.

XII. Piaccia alla Divina Provvidenza inspirare alla intera nazione generosi sentimenti di giustizia, di moderazione e di concordia, e consolidare le libere instituzioni dall' augusto vostro Genitore concesse *con lealtà di Re e con affetto di padre!*

GIULIO, *Relatore.*

(*Gaz. Piem.*)

ALTRA DEGLI 11.

In seguito a deliberazione presa nel giorno 8 corrente dal Parlamento, lunedì (13), alle 9 antimeridiane, si faranno solenni preci di requie alla memoria dell' Augusto Carlo Alberto, che precederanno i solenni funerali da celebrarsi allorchè sarà giunta la sua salma.

— S. M. ha stabilito un lutto di giorni 180 per la morte del suo Augusto Padre il Re Carlo Alberto a cominciare dal giorno 8 del corrente mese.

— Nella relazione fatta a S. M. dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' interno, in data del 3 del p. p. aprile, il Governo del Re si riservava di portare giudizio sulla condotta tenuta dal Generale Deasarta nei fatti accaduti in Genova nel tempo appunto in cui aveva il comando generale di quella divisione militare.

La Commissione d' inchiesta ordinata a quest' oggetto, esaminati i documenti prodotti ed i richiesti testimonj, pronunciava in seduta del 23 luglio di non poter disapprovare l' operato di questo uffiziale generale; ed il Ministro della guerra, nell' interesse della giustizia e dell' onore del Generale Deasarta, reca ora a cognizione del pubblico questo giudizio.

— Il Governo, visti i gravi danni che avrebbero sofferti gli artisti drammatici e i direttori degli spettacoli quando se ne fosse protratta la chiusura per 9 giorni, ha deliberato che domani (12) i teatri sieno riaperti. (*Gaz. Piem.*)

REGNO LOMBARDO-VENETO

VERONA 23 *Luglio.*

In questi ultimi giorni abbiamo due brutti ospiti; febbre e cholera. Il calore crescente cagionò maligni morbi nel corpo d'assedio di Venezia; i soldati in massa vengono posti fuori di servizio. Gli ospitali di Vicenza e Padova sono pieni affatto; per la via ferrata si trasferirono 2500 infermi a Verona, ove lo spazio già viene mancando. Si sono già ridotte in ospitali le chiese di S. Eufemia e S. Sebastiano, che servivano finora di magazzini: ma oramai sono piene anch' esse. In S. Eufemia vi sono 700 ammalati. (*Monit. Tosc.*)

STATI ESTERI

CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Consiglio Nazionale 4 Agosto.

È letto il rapporto del Consiglio federale sul materiale di guerra tolto ai rifugiati tedeschi: In questo il Consiglio federale premette non poter dare lo stato della quantità considerevole di materiale da guerra d'ogni sorte, di cavalli ed altri oggetti, che furono tolti ai rifugiati, non avendone per anco un inventario; ma questo non essere necessario trattandosi di determinare i principii dietro i quali agire. I proprietarii di questo materiale ne suppongono la restituzione come cosa che si intende da sè, e già furono avanzati reclami dalla Baviera, dal granducato di Baden, dal ministero dell' impero germanico, dal comandante le truppe wurtemberghesi, e dalla città di Hanau. Baden chiese che tutto il materiale fosse a lui consegnato, assumendosi di fare esso stesso la distribuzione fra i diversi proprietarii; ma dietro le fatte osservazioni, esso non insistette in tale dimanda. Fu ordinato di farne un inventario, e si aderì che un funzionario badese ne esaminasse l' effettivo. — Circa alle obbligazioni delle strade ferrate badesi, di cui 36 furono consegnate al commissario Stehlin dal farmacista Rehman d'Offenbourg, con promessa di consegnare anche le 4 ancora mancanti, fu ordinato, che previa erezione di atto notarile, fossero consegnate all' amministrazione della cassa pubblica di Basilea; successivamente il ministro badese avendone richiesta la restituzione fu risolto di aderirvi. — Circa alla restituzione del materiale da guerra, il Consiglio federale crede che la Confederazione debba innanzi tutto dichiarare che essa non fa valere alcun diritto di proprietà, ed esprimere che in principio è disposta a restituirlo. Ciò premesso, esamina se convenga ritener le armi stesse per coprire le considerevoli spese che i rifugiati cagionano alla Svizzera: e dichiara che ciò non sarebbe conciliabile nè col diritto, nè coll'onore della Svizzera. » Se la Svizzera (dice) per considerazioni d'umanità, dà asilo ed accorda soccorsi ai rifugiati, è impossibile che essa si paghi impadronendosi di sua propria autorità della cosa d'altri: essa non può esercitare la beneficenza per conto altrui e ciò contro la volontà del proprietario; essa in diritto sarebbe risponsabile verso quest' ultimo e sagrificherebbe inoltre tutta l'importanza morale dell' asilo che accorda ». Il Consiglio federale adunque non può fare questa proposizione. — Altri pretendono che la restituzione debba farsi dipendere dal ritorno in patria dei rifugiati con amnistia ed assicurazione che non vi saranno molestati: » I rifugiati, si dice, hanno qui condotto questo materiale di guerra. Se si vuole che venga restituito, si ricevano anche i rifugiati nella loro patria senza esporre la grande massa a persecuzioni che la pubblica opi-

nione condanna come inumane e contrarie allo scopo che si propone ». Questo linguaggio tenuto dal sentimento generale dell' equità trova popolarità avendovi parte l' interesse materiale della Confederazione. Il Consiglio però ragionando su questo dichiara esser desiderabile che un' amnistia sollevi prontamente la Svizzera dal considerevolissimo aggravio de' rifugiati; ma che le inquietudini a ciò relative non sembrano fondate, potendosi anzi supporre che questi Stati, e principalmente Baden, hanno un grande interesse a regolare prontamente gli interni loro affari: il che non può avvenire se non pacificando gli animi, ciò che non si può supporre che si possa conseguire altrimenti che con un' amnistia, centinaja di famiglie essendo interessate alla sorte de' rifugiati, e non essendo possibile l'esecuzione d'una pena rigorosa qualunque contro migliaja d' individui. Crede pertanto doversi ammettere che per il proprio interesse quegli Stati saranno solleciti a decretare un' amnistia più o meno estesa, quantunque ne possa essere provvisoriamente escluso un considerevole numero di persone. — Esaminando poi tale quistione sotto l'aspetto del diritto, il Consiglio federale nega che la Svizzera possa esigere un' amnistia positiva, e ritenere il materiale da guerra sinchè questa sia accordata. La Svizzera non essendo proprietaria di esso materiale non può apporre alla di lui restituzione condizioni che eccedono i limiti del suo diritto: ora l'amnistia essendo d'attribuzione di ciascuno Stato, ed un atto spontaneo d'ogni potere sovrano, e questo principio essendo già stato risolutamente difeso dalla Svizzera in generale e da ciascun Cantone in particolare, essa non può contestarlo ad un altro Stato. » La risoluzione che la Svizzera sarà per prendere in questo affare deve giustificarsi innanzi la pubblica opinione dell' Europa, e la dignità della Svizzera non consiste nell' approfittare della prima occasione per volgere per quanto è possibile a suo vantaggio una posizione difficile che è la conseguenza d' un sentimento generoso, ma consiste nell' obbligare la pubblica opinione ad attestare che la Svizzera si trova intieramente nel suo diritto. Ciò costituisce un fondamento essenziale della sua forza morale ». Il Consiglio attribuisce ad una fortuita circostanza favorevole l' acquisto del materiale, e crede che la Svizzera avrebbe accolto i rifugiati anche senza di esso: in tal caso niuno avrebbe voluto pretendere che un' amnistia fosse loro accordata: la suindicata circostanza non varia l' importanza giuridica della quistione.

» . . . . Se il granducato di Baden, continua, esigesse una concessione dalla Svizzera, allora si potrebbe prendere in considerazione l' interesse della Svizzera, ed esigere parimente dal granducato di Baden una concessione equivalente. Ma noi non possiamo considerare come una concessione la restituzione della proprietà altrui, bensì la riguardiamo come un dovere che ci impone il diritto. Per tutti questi motivi noi non abbiamo potuto proporre che il materiale da guerra badese fosse ritenuto sino alla promulgazione di un decreto positivo d' amnistia, atteso che noi dubitiamo molto che questa misura acceleri lo scopo che si ha in vista. All' incontro, va senza dirlo che in caso di restituzione di questo materiale si cercherà di nuovo d' ottenere delle assicurazioni al più possibile tranquillizzanti.

» Un terzo scrupolo, che noi dobbiamo considerare come più fondato, si oppone da un altro lato all' immediata restituzione del materiale da guerra. Il granducato di Baden ci dirige diverse dimande sul cui fondamento non può essere statuito, se non in via giudiziaria: noi ignoriamo anche se ci farà altre dimande e quali esse saranno. Bisogna inoltre aggiungere che gli interessi badesi sono appoggiati da un' armata germanica considerevole, la maggior parte della quale è disposta in iscaglioni lungo il confine svizzero, senza che siaci pervenuta una qualsiasi notificazione a tale riguardo. In simili congiunture, non si può esigere la restituzione del materiale da guerra prima che eventuali differenze non siano appianate, e che non siano state prese delle misure per tranquillizzare la Confederazione in modo sufficiente.

» In conseguenza noi proponiamo che il materiale da guerra tolto dalle autorità e gli altri oggetti che vi si riferiscono, siano, dopo fattane la separazione, restituiti agli Stati ai quali appartengono, alla sumenzionata condizione, e mediante il pagamento delle spese che hanno prodotto.

(*Gazz. Ticinese.*)

FRANCIA

PARIGI 7 *Agosto.*

In seguito al licenziamento dell' artiglieria della guardia nazionale di Parigi, le armi sono state rese, per la più parte, immediatamente: frattanto alcuni ricalcitranti non essendosi presentati, si è stati costretti di ricorrere alle visite domiciliari, ciò che ha avuto luogo giovedì scorso nel Comune di Belleville. Il commissario di polizia Gabelotean, accompagnato da alcuni agenti, ha fatto la requisizione di una certa quantità d' armi di guerra e di munizioni che spedì la sera stessa nei magazzeni dello stato, dopo avere in antecedenza compilato un processo verbale contro i detentori di quelle armi.

(*Constitutionnel, e Moniteur.*)

GRAN BRETAGNA

LONDRA 4 *Agosto.*

La regina e il principe Alberto sono giunti, venerdì, nella rada di Cove (contea di Cork). L' yacht reale gettò l' ancora a lato del vascello contrammiraglio il *Gange*, di 74 cannoni. Tutti i legni nel porto della marineria reale del commercio erano illuminati. L' arrivo della regina fu annunziato dalle salve delle batterie di Spike-Island. Grandi preparativi si fanno in quella città per ricevere la regina. Il *mayor* informò gli abitanti che l' ingresso del corteggio reale non avverrà prima di sabato. Infatti, se la regina fosse sbarcata il giorno stesso a Cork, non avrebbe trovati i preparativi condotti a termine, il tragitto essendo stato più sollecito di quello che si credeva. (*F. I.*)

ALTRA DEL 6.

A S. Francesco (California), il 10 maggio, i viveri e gli oggetti di vestiario erano abbondanti ed a buon mercato. La città era piena di popolazione. Un gran numero di abitanti fanno delle speculazioni stravaganti sulle terre. Si stavano costruendo delle nuove case in differenti luoghi attorno la baja, e con lotteria si vendevano da 1,500, a due mila dollari ciascuna. Si temevano serie collisioni tra gli Americani ed i Messicani, sei mila di questi ultimi mostravano delle disposizioni turbolente.

(*Globe.*)

PRUSSIA

BERLINO 3 *Agosto.*

La fiera delle lane, terminata a Berlino, è stata notabile per straordinaria attività negli affari. I numerosi stranieri che vi si trovavano hanno fatto dei grandi acquisti, ed i prezzi si sono costantemente mantenuti elevati.

Si calcola a circa quattro milioni di talleri il valore delle mercanzie vendute nella fiera.

(*Débats.*)

ALTRA DEL 4.

L' inaugurazione della statua del defonto re di Prussia ha avuto luogo a Stettino il giorno 3, alla presenza del re, di Carlo Alberto ed Adalberto di Prussia. Il re è rappresentato colla mano sinistra sul cuore e la destra protesa verso la sua spada.

(*Gazette de Cologne.*)

IMPERO AUSTRIACO

VIENNA 9 *Agosto.*

Il *Lloyd* della sera non reca cose di rimarco, tranne il bullettino di Haynau sulla occupazione, per parte delle ii. rr. truppe, di Szegedino, che non ha particolari che esigano parziale menzione.

— Lo stesso *Lloyd* dice:

In Vienna li 8 agosto, alla borsa, circolava la voce che gl' insorgenti magiari, comandati da Dembinsky, che erasi fortificato nelle vicinanze di Szegedino, siano stati battuti con notevole perdite dalle riunite truppe russe ed austriache. Dall' altra parte correva notizia che gl' insorti siansi mostrati al nord, fra Tirnau e Neutra, ed abbiano occupato Szered sulla Waag.

AVVISI

LEZIONI

di lingua francese ed inglese dietro il nuovo metodo Robertson, col quale l' allievo giunge colla più grande facilità a rapidi progressi.

Indirizzarsi da Pietro Merle, Librajo contrada del Corso all' angolo della Piazza Colonna.

LEÇONS

de langue italienne et anglaise d'après la méthode Robertson, méthode remarquable par sa facilité, ainsi que par les rapides progrès que peuvent faire les élèves.

S' adresser chez Pierre Merle, Libraire Rue du Corso au coin de la Place Colonne.

Andandosi a affittare col primo del prossimo Settembre il primo piano del Palazzo in via Mercede n. 11, composto di 20 vani, si previene per chi volesse vederlo che le chiavi sono nel Palazzo in via Mercede n. 12. Parimenti nel suddetto Palazzo vi è affittabile uno Studio da Pittore.

ANNUNZI GIUDIZIARJ

Si deduce a pubblica notizia a forma del §. 1548 del vigente Reg. che nel giorno di martedì 21 del corr. alle ore 9 antim. si procederà per gli atti del sottoscritto Notaro alla compilazione dell' Inventario dei beni ereditarj del fu D. Alessandro Arciprete Regolini morto in Roma con testamento aperto e pubblicato in atti del Successor Calvaresi Notaro romano li 23 Luglio scorso, nella casa di sua abitazione posta in via Sistina n. 104 e ciò sotto tutte le riserve e proteste di ragione.

Pel Successor del Desanctis già Notaro Capit.
Gioacchino De Dominicis Sost.

Illmo sig. Avv. Desanctis Ass. Civ. di Roma.

Ad istanza del sig. Giovanni Chiassi Neg. domiciliato piazza S. Maria in Monticelli n. 67, rappres. dal sig. Pietro De Paolis.

Stante la Sentenza di contumacia emanata in causa sotto il 31 Luglio ultimo, si cita nuovamente per affissione il sig. Antonio Hesler d' incognito domicilio e dimora, a comparire nella prima udienza dopo tre giorni per sentirsi prefiggere un unico e breve termine a redimere il pegno convenzionale dato all' Istante col mezzo della Polizia ed ivi tuttora esistente, quale inutilmente decorso si ordini il trasporto di detto Pegno in Depositeria, e la vendita del med. all' asta pubblica colla condanna del citato nell' uno e l' altro caso alle spese da prelevarsi a forma di Legge e la Sentenza ec. *Cancelleria.*

Illmo sig. Avv. De Sanctis Ass. Civ.

Ad istanza del sig. Luigi Pannelli, Sarto Mercante, dom. in Roma via Argentina num. 34 presso il Proc. sig. Filippo Dellaca, da cui è rappresentato. - Si citi il sig. Giuseppe Lovatti, dom. a Civitella nel Regno di Napoli, a comparire dopo 40 giorni per sentirsi condannare al pagamento di sc. 26. 35, dovuti per merci e lavori ad uso di Sarto, a forma de' documenti ec. in atti ec., rilasciarsi l' ordine esecutorio, colla condanna alle spese ec., ed il decreto ec., con espressa dichiarazione, che in caso di contumacia si procederà in causa a forma di legge ec. *Ruggieri.*

Visto dalla Prefettura di Polizia li 18 agosto 1849. - Avv. Benvenuti Asses.

A di 18 Agosto 1849. Affissa ed eseguita a forma di legge. *M. Quattrocchi Curs.*

Trib. Civ. di Roma. Turno Camerale.

Ad istanza del sig. Capitano Antonio Giorgi tanto in nome proprio, quanto come Amministratore ed usufruttuario legittimo de' beni avventizj de' suoi figli Giovanni e Francesco Giorgi, quali eredi della loro madre Marianna Palmieri, e per esso Romualdo Gentilucci di lui Procuratore e Mandatario generale, rappr. dal Proc. Luigi Papi. - Si cita Angela Giorgi in Bandini De Pitti d' incognito domicilio per affissione a comparire nella prima udienza dopo 8 giorni, e previa la riassunzione della Causa pria pendente innanzi il Tribunale Civ. di Roma Turno Camerale, e quindi innanzi il Tribunale Civ. Prima Sezione per far dichiarare perento ed estinto il vincolo apposto nelle Cartelle di Consolidato di sc. 6000, analogamente all' istanza introduttiva del giudizio, sentir destinare una Udienza di Ruolo per la proposizione della med., spese riservate in fine della lite, ed emanarsi l' analoga Sentenza. *Luigi Papi Proc.*

Trib. Civ. di Roma secondo Turno.

Ad istanza del sig. Raffaele Orasse figlio ed erede del fu Andrea, erede testamentario di Chiara Canobi dom. via Tomacelli n. 134 rapp. dall' infrasc. Proc.

Si citino gl' infrascritti a comparire innanzi il detto Tribunale in quanto al sig. Jovet nella prima udienza dopo il termine di giorni cento dall' esecuzione della presente compreso il termine per la distanza, ed in quanto al sig. Rinaldini dopo giorni otto, e ritenuto che con regiudicata derivante da Sentenza del giorno 12 Novembre 1812 e 2 Gennajo 1813 del Trib. di prima istanza di Roma confermata dalla Corte Imperiale li 5 Maggio 1813, il fu Vincenzo Canobi come erede di Maria Vespignani venne condannato a favore di Andrea Orasse erede testamentario di Chiara Canobi al pagamento di sc. 154. 05 importo di due terze parti di quota legittima appartenente a Chiara Canobi sull' asse ereditario della di lei madre Maria Vespignani, non che al pagamento dei frutti a detta somma corrispondenti alla ragione del 4 per ogni centinajo ed anno dall' epoca della morte di Maria Vespignani avvenuta in Gennajo 1792 fino al giorno della domanda in conciliazione, cioè dal Gennajo 1792 all' Ottobre 1812, come pure agl' interessi legali dell' intiero debito dal giorno della domanda in conciliazione sino al giorno della soddisfazione, ed effettivo pagamento dello stesso debito colla riserva delle ragioni per l' altro terzo della legittima, e S. P. delle altre ragioni ed azioni ec. perciò sentir ordinare l' esecuzione di d. regiudicata, e per tale effetto condannarsi il citato Jovet al pagamento di sc. 518. 65 in soddisfazione di detta somma e frutti a tutto Decembre 1848 a forma del conto in atti prodotto, e per tale effetto per la sudd. o più vera somma rilasciarsi ogni più necessario ed opportuno ordine esecutorio o mandato colla condanna alle spese anche stragiudiziali S. P. dei frutti decorsi e da decorrere dall' enunciata epoca fino all' effettivo pagamento della sorte, non che del sudd. terzo di legittima, pel quale nella riferita regiudicata vennero riservate le ragioni, e S. P. delle spese occorse nei diversi giudizi sostenuti se e come di ragione, e di ogni altra azione ec. con dichiarazione che l' Istante è pronto a bonificare quei pagamenti, che si giustificassero fatti in conto ec., facendo noto al citato sig. Jovet che pel disposto nel titolo 16, cap. 3, sez. 17 del vigente Reg. Giud. è tenuto ad eleggere domicilio in Roma nel termine sudd. di giorni cento, in mancanza di che tutti gli atti posteriori saranno notificati mediante affissione, nei modi ivi prescritti, nè si rinnoverà la presente citazione, e la Sentenza da emanarsi produrrà gli effetti di sentenza contradittoria.

Sig. Achille Jovet figlio ed erede di Teresa erede di Vincenza Canobi dom. a Strasburgo in Francia a forma del §. 485. - Sig. Giuseppe Rinaldini mandatario del sig. Achille Jovet dom. via Borgognona n. 66.

A dì 8 Agosto 1849. Copia simile è stata notificata in quanto al sig Rinaldini consegnandola al medesimo. C. Angelotti Curs. Civ. di Roma. - Visto dalla Prefettura di Polizia li 9 Agosto 1849. L' Assessore generale P. A. Benvenuti. - A di 9 Agosto 1849. Io sottoscritto ho portato copia della presente all' Illmo sig. Avv. Benvenuti Assessore Gen. di Polizia, altra copia affissa alla porta principale dell' Uditorio di questo Tribunale.

M. Quattrocchi Curs. Civ. di Roma.
Giuseppe Vassalli Proc.

Avviso di vendita giudiziale. - In virtù di sentenza resa dall' Eccmo Tribunale Civile di Roma in secondo turno nel giorno 16 settembre 1848, con la quale venne ordinata la vendita giudiziale degli quì appresso descritti fondi annessi connessi ec., ed in sequela della produzione effettuata sotto il giorno 15 decembre 1848, avanti il suddetto Tribunale al fascicolo num. 1750 dell' anno 1843, tanto del Capitolato, quanto dell' estratto autentico delle iscrizioni Ipotecarie. - Nel giorno 29 agosto 1849, alle ore 10 antimeridiane nella pubblica Depositeria Urbana si procederà col mezzo del pubblico incanto alla vendita giudiziale dei seguenti fondi posti nella terra e territorio di Nazzano, quali fondi sono stati stimati ed apprezzati dal perito giudiziale sig. Paolo Perugini, come emerge dalla di lui perizia prodotta nel suddetto fascicolo li 8 maggio 1848, ed il primo prezzo sul quale verrà aperto l' incanto è la cifra posta ad ogni fondo, depurato però dal capitale di tutti i pesi. -- Casa posta nella terra di Nazzano sulla piazza dei Pozzi, confinante gli eredi del fu Bernardo o Bernardella Blasi, il vicolo divisorio, con la casa degli eredi del fu Natale Egidi e la piazza suddetta, composta in quanto al pianterreno da cucina, corridojo, tre camere, gallinaro, dispensa e stalla; il piano superiore da due vani, e superiori a questi altri 3 vani, sc. 310. 75. - Terreno seminativo Alberato e vitato posto nel territorio di Nazzano in vocabolo Cesa o Valle Marina della quantità superficiale di rubbia 3 scorso 1 e stajoli quadrati 68, confinante coi beni dei signori Filippo Mogranzini, Cananova, eredi Quercioli, Antonio Meloni, e la macchia dei Monaci Benedettini, sc. 751. 74. - In tutto sc. 1062, 49.

Giuseppe Lozzi Proc.
P. Bonomi Curs. dei Trib. Civ. di Roma.

Rinnovazione di avvisi giudiziali.

Si fa noto, che nel giorno 12 del futuro Settembre, alle ore 10 antim., nella Cancelleria di Monte S. Giovanni Provincia di Frosinone, ad istanza di Antonio Perciballi, attore e rappresentato dall' infr. Proc., ed a pregiudizio di Pietro Cervasi si procederà in forza di Sentenza emanata li 3 Aprile 1848 dal Governatore di Monte S. Giovanni al pubblico incanto per la vendita del soprasuolo di alberi vitati e fruttiferi, ossia dominio utile sul terreno di coppe sei, proprietà Filonardi e contrada Galoppino, Territorio di Bauco, e di vani cinque di Casa esistenti sulla detta proprietà, esecutati li 3 Settembre 1847 dal Cursore Ronci per sc. 23 e baj. 98 e mezzo a forma del verbale di pignoramento trascritto all' Officio dell' Ipoteche in Frosinone e prodotto li 26 Ottobre 1847. Il primo prezzo dell' incanto, secondo la perizia di Giovanni Testa, è di sc. 40 e baj. 34 e coll' aumento prescritto dal §. 1322 della Procedura civile. Monte S. Giovanni 10 Agosto 1849.

D. A. Biancucci Proc.

ROMA. — NELLA TIPOGRAFIA SALVIUCCI IN PIAZZA DE' SS. XII. APOSTOLI.